

tassato in capo all'associato quindi:

apporto di lavoro che rientra nel reddito d'impresa per l'associato: costo deducibile Irap;

apporto di lavoro che non rientra nel reddito d'impresa per l'associato: costo indeducibile Irap;

apporto di denaro o misto: indeducibile Irap.

Inps - Con Circ. n. 30 del 16.2.2005 l'Inps ha dato le istruzioni per il pagamento dei contributi dei collaboratori iscritti alla Gestione Separata.

Associanti non residenti - Riepiloghiamo brevemente:

♦ *associante non residente*, con apporti diversi da opere e servizi, con remunerazione totalmente indeducibile dall'imponibile estero dell'associante - la remunerazione è assimilata agli utili;

♦ *associante non residente*, con apporti diversi da opere e servizi, con remunerazione deducibile dall'imponibile estero dell'associante - la remunerazione concorre integralmente alla determinazione del reddito imponibile dell'associato;

♦ *associante residente in Paesi black list* (in futuro *Paesi non appartenenti alla White list*: la norma non è ancora attualmente in vigore) - la remunerazione concorre integralmente alla determinazione del reddito imponibile dell'associato, salvo interpello.

CONTRATTO DI COINTERESSENZA - Previsto dall'art. 2554 c.c. è tassato con gli stessi criteri previsti per l'associazione in partecipazione.

ATTREZZATURA MINUTA E BENI AMMORTIZZ. DI COSTO UNITARIO INF. A €516,46

Per stabilire se un bene può essere considerato in questa categoria occorre fare alcune considerazioni:

beni singoli - quei beni cioè che sono suscettibili di una autonoma utilizzazione e per i quali basta la verifica del prezzo;

beni plurimi eterogenei - sono costituiti da beni singoli sussidiari o accessori ad altri beni. Ad esempio nel caso di un'impresa che deve effettuare l'arredamento del proprio ufficio (sedie, scrivanie, armadi, ecc.) si deve considerare come valore del bene strumentale quello dell'intero arredamento e non del singolo bene acquistato.

beni plurimi identici - sono costituiti da beni singoli suscettibili di autonoma utilizzazione che vengono acquistati in due o più esemplari identici ed aventi la medesima funzione nell'impresa; anche se genericamente occorre individuare il costo per ogni singolo bene, ritengo che occorra fare delle considerazioni. Esempio: acquisto di una serie di piatti in un ristorante. Trattasi di beni che fanno parte di un complesso di beni costituenti un'entità indivisibile, strettamente collegati ai fini dell'utilizzazione nell'impresa; vanno quindi considerati globalmente anche se, in astratto, sono suscettibili di autonoma utilizzazione. I successivi acquisti sostitutivi: se, l'anno successivo, si comprano dei piatti in sostituzione di altrettanti che si sono rotti, si deve sommare il valore dei piatti nuovi e togliere l'eventuale valore residuo di quelli rotti.

beni composti - quando costituiscono una parte inscindibile o sono al servizio di un bene composto (es. video di un computer). Per i beni composti, mancando il requisito dell'autonoma utilizzazione, la verifica del limite deve essere fatta con riguardo al bene composto nella sua unità e non con riguardo ai singoli componenti.

BENI AD UTILITA' PLURIENNALE

C.c. - Regola generale (art. 2426 nn. 1, 2, 3): Devono essere iscritti al costo di acquisto o di produzione e sistematicamente ammortizzati in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Vanno iscritti, non in una categoria a sé stante, ma in quella di propria appartenenza. Ciascun bene seguirà quindi il piano di ammortamento della categoria cui appartiene.

C.c. - Deroga (art. 2426 n. 12): Possono essere iscritti in attivo a valore costante qualora siano continuamente rinnovati, complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio e non vi siano variazioni sensibili nella loro entità, valore o composizione (questo sembra ormai essere l'unico appiglio attualmente esistente per giustificare la coincidenza tra disciplina civilistica e fiscale qualora si voglia usufruire della deduzione integrale).

Fisco - L'art. 102.5 prevede l'integrale deduzione nell'esercizio di acquisizione, anche se non sono stati utilizzati. Occorre in ogni caso iscrivere il costo a conto economico (principio di derivazione) cosicché l'integrale deduzione è possibile solo in presenza di valide motivazioni di carattere civilistico.

BENI AD UTILITA' LIMITATA

C.c. - E' consigliabile imputare ad **Attrezzature di consumo**, tra i costi di produzione (c.e.: B.6), i beni che non rimangono a lungo in azienda, causa continui ricambi (es. cacciavite, flessibili, ..).

Le attrezzature minute possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano continuamente rinnovate e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio sempre che non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

Fisco - Il costo effettivo è sempre deducibile.